

Studio n. 153-2008/T

Prontuario per l'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per adempimenti mediante modello unico informatico

Approvato dalla Commissione studi tributari il 20 maggio 2008.

**Prontuario per l'applicazione dell'
IMPOSTA DI BOLLO
dovuta per adempimenti mediante
MODELLO UNICO INFORMATICO
A cura di GIAMPIERO PETTERUTI**

D.M. 22 febbraio 2007 (in G.U. n. 51 del 2.3.2007), in vigore dal 17 marzo 2007.
Modificativo della Tariffa dell'imposta di Bollo - DPR 642 DEL 26.10.1972

Tariffa

Art.1

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Art.1 comma 1-bis

Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, **relativi a diritti sugli immobili**, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, **sottoposti a registrazione con procedure telematiche**, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile¹:

Art.1 COMMA 1-bis

n. 1) - atti, aventi ad oggetto

➤ **il trasferimento**

ovvero

➤ **la costituzione di diritti reali di godimento**
su beni immobili,

➤ **comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi,**

➤ **nonché atti aventi natura dichiarativa** relativi ai medesimi diritti:

Euro 230

Note:

Ufficio competente per la riscossione:
Agenzia delle Entrate

Il bollo forfetario **comprende** :

- originale;
- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³
- copia per la registrazione
- copia per la trascrizione
- note di trascrizione e iscrizione

Si tratta di atti comportanti **soltanto registrazioni e formalità immobiliari**, con esclusione, quindi, di quelli soggetti ANCHE ad iscrizione nel registro delle imprese.

Rientrano in questa categoria:

- ABBANDONO DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA'
- ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE
- ACCETTAZIONE DI PROPOSTA DI CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
- ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITÀ CONTENENTE IMMOBILI
- AFFRANCAZIONE DI ENFITEUSI
- ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI A SOCI
- ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI IMMOBILE
- ATTO DI RICOGNIZIONE O ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI (PROPRIETA' E DIRITTI DI GODIMENTO)²
- ACCERTAMENTO NEGOZIALE DI AVVENUTO ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO
- COMPRAVENDITA
- CONTRATTO DI MANTENIMENTO O ASSISTENZA, CON TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
- COINTERESSENZA CON APPORTO DI IMMOBILE
- COLLAZIONE IN NATURA
- CONFERIMENTO DI IMMOBILI IN ASSOCIAZIONE
- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CON CONFERIMENTO DI IMMOBILE
- COSTITUZIONE DI FONDAZIONE CON DOTAZIONE DI IMMOBILE
- COSTITUZIONE DI IMMOBILI IN FONDO PATRIMONIALE CON EFFETTI TRASLATIVI
- COSTITUZIONE DI RENDITA FONDIARIA
- COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA CON CESSIONE DI IMMOBILE
- *DATIO IN SOLUTUM* PORTANTE CESSIONE DI IMMOBILE
- DIVISIONI ED ATTI EQUIPARATI (ART.764 C.C.); STRALCIO DIVISIONALE;
- DONAZIONE
- DOTAZIONE DI FONDAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI IMMOBILE
- DOTAZIONE DI TRUST AVENTE PER OGGETTO IMMOBILI
- MODIFICAZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO
- PERMUTA,
- PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO PORTANTE LEGATO
- RINUNCIA A PROPRIETA', USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, SERVITU', SUPERFICIE
- RISCATTO DI LEASING IMMOBILIARE
- TRANSAZIONE CON CESSIONE DI IMMOBILE
- TRASFERIMENTO PER ACCESSIONE INVERTITA
- ALTRI ATTI DI TRASFERIMENTO OVVERO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI IMMOBILI, COMPRESSE LE MODIFICAZIONI

- note di trascrizione in rettifica
- domande di voltura
- iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c.
- bollo per schede RGT

Non comprende:

- allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.)
- copie per usi diversi da quelli sopra indicati

L'imposta di bollo non è dovuta in presenza di norme di **esenzione**, tra le quali:

- costituzione di cooperativa sociale con conferimento di immobili (art.10, comma 8 Dlgs n. 460 del 1997 e art.27-bis Tabella DPR 642/72)
- costituzione di ONLUS con conferimento di immobili (art. 27-bis Tabella DPR 642/72)
- acquisto di immobili da costituire in compendio unico (art.7 Dlgs 99/04; art. 5-bis, commi 1 e 2, L. 31.1.1994, n. 97)
- acquisto di terreni per formazione e arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrice (art. 21 Tabella DPR 642/72)

<p>Art.1 COMMA 1-bis</p> <p>n. 2) - atti, aventi ad oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il trasferimento ovvero ➤ la costituzione di diritti reali di godimento <p>su beni immobili,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, ➤ nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, <p>che comportano ANCHE formalità nel registro delle imprese:</p> <p style="text-align: center;">euro 300</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COSTITUZIONE DI SOCIETA' CON CONFERIMENTO DI IMMOBILI • AUMENTO DI CAPITALE DI SOCIETA' CON CONFERIMENTO DI IMMOBILI • CESSIONI DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA COMPREDENTE DIRITTI DI PROPRIETA' O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU IMMOBILI • PATTO DI FAMIGLIA CON TRASFERIMENTO DI AZIENDA COMPREDENTE IMMOBILI 	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³ • copia per la registrazione • copia per la trascrizione • note di trascrizione e iscrizione • note di trascrizione in rettifica • domande di voltura • iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c. • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria; certificati di destinazione urbanistica, ecc.); • copia per il Registro delle Imprese • copie per usi diversi da quelli sopra indicati. <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Reg.Imprese ma <u>non comprende la copia per il detto R.I.</u>, in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di</p> <p>Euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) ceduta da imprenditore individuale</p> <p>Euro 59 per tutti gli atti di società di persone</p> <p>Euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative⁴</p>
<p>Art.1 COMMA 1-bis</p> <p>n. 3) - per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:</p>	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p>

euro 155

Si tratta di atti soggetti **soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento** su beni immobili, né comportanti **modificazioni** o le **rinunce** di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli **atti aventi natura dichiarativa** relativi ai medesimi diritti

con esclusione di quelli soggetti ANCHE ad iscrizione nel registro delle imprese

Rientrano in questa categoria:

- ACCERTAMENTO DELL'AVVERAMENTO DI CONDIZIONE APPOSTA A TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
- ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO;
- ATTO D'OBBLIGO URBANISTICO TRASCRITTO
- ATTO DI RETTIFICA
- ATTO DI RICOGNIZIONE DI IDENTIFICATIVI CATASTALI
- CESSIONE DI CUBATURA, NON COSTITUTIVA DI SERVITÙ, TRASCRITTA
- CESSIONE DI CREDITO IPOTECARIO
- CESSIONE DI GRADO IPOTECARIO
- CESSIONE DI IPOTECA
- CONCESSIONE DI IPOTECA
- CONFERMA DI ATTO NULLO
- CONSENSO A CANCELLAZIONE, RESTRIZIONE, RIDUZIONE DI IPOTECA
- CONTRATTO PRELIMINARE TRASCRITTO
- CONVALIDA DI ATTO ANNULLABILE TRASCRITTO
- CONVENZIONE URBANISTICA TRASCRITTA
- COSTITUZIONE DI IMMOBILI IN FONDO PATRIMONIALE SENZA TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
- COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE SU IMMOBILI
- DELIMITAZIONE DI CONFINI
- DEPOSITO DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
- DEROGA ALLE LIMITAZIONI LEGALI
- DEVOLUZIONE DI FONDO ENFITEUTICO
- EROGAZIONE DI MUTUO NON ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
- IDENTIFICAZIONE CATASTALE
- LOCAZIONE ULTRANOVENNALE;
- MUTUO DISSENSO DI CONTRATTO "IMMOBILIARE"
- RADDRIZZAMENTO DI CONFINI
- REVOCA DI RINUNZIA ALL'EREDITÀ CONTENENTE IMMOBILI
- VINCOLO DI INDIVISIBILITÀ (ART.11 L.817/71)

- originale;
- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³
- copia per la registrazione
- copia per la trascrizione
- note di trascrizione e iscrizione
- note di trascrizione in rettifica
- domande di voltura
- iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c.

Non comprende:

- allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, ecc.)
- copie per usi diversi da quelli sopra indicati

L'imposta di bollo non è dovuta

- per gli atti assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73, art. 17 e seguenti;
- per gli atti relativi al compendio unico;
- in presenza di altre disposizioni di esenzione.

In relazione all'atto di ricognizione di identificativi catastali v. la nota in commento all'art. 1 comma 1-bis n.1)

Art.1 COMMA 1-bis

n. 4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:

euro 225

Si tratta di atti soggetti **soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento** ovvero la **costituzione di diritti reali di godimento** su beni immobili, né comportanti **modificazioni** o le **rinunce** di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli **atti aventi natura dichiarativa** relativi ai medesimi diritti

ma che comportano **ANCHE** formalità nel registro delle imprese

Rientrano in questa categoria:

- AFFITTO DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA COMPRENDENTE IMMOBILI, CON DURATA ULTRANOVENNALE;
- MODIFICAZIONI SOCIETARIE DI DENOMINAZIONE O SEDE, TRASCritte NEI RR.II.
- FUSIONE TRA SOCIETA' TITOLARI DI DIRITTI SU IMMOBILI
- SCISSIONE DI SOCIETA' TITOLARE DI DIRITTI SU IMMOBILI
- TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' TITOLARE DI IMMOBILI;
- TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI ALTRI ENTI, TITOLARI DI IMMOBILI, IN SOCIETA';
- COSTITUZIONE DI IMMOBILI IN PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE (ARTT. 2447 BIS E 2447 QUINQUIES, C.C.)

Note:

Ufficio competente per la riscossione:
Agenzia delle Entrate

Il bollo forfetario **comprende** :

- originale;
- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³
- copia per la registrazione
- copia per la trascrizione
- note di trascrizione e iscrizione
- note di trascrizione in rettifica
- domande di voltura
- iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c.
- domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese

Non comprende:

- allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, ecc.);
- copia per il Registro delle Imprese
- copie per usi diversi da quelli sopra indicati.

Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Reg.Imprese ma non comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di
Euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) affittata da imprenditore individuale
Euro 59 per tutti gli atti di società di persone
Euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative⁴

Art.1 COMMA 1-bis

n. 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):

euro 125

Note:

Ufficio competente per la riscossione:
Agenzia delle Entrate

Il bollo forfetario **comprende** :

- originale;
- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³
- copia per la registrazione
- copia per la trascrizione

	<p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.); • copie per usi diversi da quelli sopra indicati.
<p>Art.1 COMMA 1-bis</p> <p>N. 6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195</p>	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³ • copia per la registrazione • copia per la trascrizione • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.); • copia per il Registro delle Imprese • copie per usi diversi da quelli sopra indicati. <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Reg.Imprese ma <u>non comprende la copia per il detto R.I.</u>, in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di Euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) ceduta da imprenditore individuale Euro 59 per tutti gli atti di società di persone Euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative⁴</p>

Art. 1 COMMA 1- bis . 1

Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione⁵:

<p>Art.1 COMMA 1- bis . 1</p> <p>N. 1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1- <i>bis</i> , incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:</p> <p style="text-align: center;">euro 156</p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese,</p> <p>ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili,</p> <p>né comportanti modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATTO DI FUSIONE TRA SOCIETA' NON TITOLARI DI DIRITTI SU IMMOBILI - ATTO DI SCISSIONE DI SOCIETA' NON TITOLARE DI DIRITTI SU IMMOBILI - ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE E DI ALTRI ENTI - CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SENZA APPORTO DI IMMOBILI; - COSTITUZIONE DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA, SENZA CONFERIMENTO DI IMMOBILI - COSTITUZIONE DI FONDAZIONE SENZA APPORTO DI IMMOBILI - COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI OGNI TIPO, SENZA CONFERIMENTO DI IMMOBILI; - DELIBERAZIONE DI FUSIONE O DI SCISSIONE; - DELIBERAZIONE O DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA', NON TITOLARE DI IMMOBILI - MODIFICAZIONI SOCIETARIE DI DENOMINAZIONE o SEDE, NON TRASCRITTE NEI RR.II. - MODIFICHE SOCIETARIE DI OGNI GENERE - MODIFICHE DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA - PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE (COSTITUZIONE DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IN PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE - artt. 2447 bis e 2447 quinquies) - PEGNO DI QUOTE DI S.R.L. - REVOCA DI PROCURA COMMERCIALE (ISTITUTORIA O DI ALTRO TIPO) 	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³ • copia per la registrazione e per il Registro delle Imprese • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.); • copie per uso diversi da quelli sopra indicati. <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Registro Imprese (domanda di iscrizione) e la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro non si devono corrispondere altri importi per imposta di bollo</p> <p>L'imposta di bollo non è dovuta in presenza di norme di esenzione, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione e modifica di cooperativa sociale - costituzione e modifica di ONLUS (art. 27-bis Tabella DPR 642/72)
<p>Art. 1 COMMA 1- bis . 1</p> <p>N. 2) per le procure, deleghe e simili:</p>	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p>

<p style="text-align: center;">euro 30</p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed eventualmente anche all'iscrizione nel Registro delle Imprese.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROCURA GENERALE - PROCURA PER PIÙ AFFARI - PROCURA INSTITORIA - PROCURA A COLLABORATORI DELL' IMPRENDITORE DIVERSI DALL' ISTITUTORE (ART. 2209 C.C.). 	<p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³ • copia per la registrazione <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.); • copie per usi diversi da quello sopra indicato • copia per il Registro delle Imprese • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese <p>Poiché questo bollo forfetario NON comprende la formalità nel Reg.Imprese e NON comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di Euro 17,50 in caso di conferimento di procura da parte imprenditore individuale Euro 59 da parte di società di persone Euro 65 da parte di società di capitali e di società cooperative⁴</p>
<p>Art. 1 COMMA 1- bis . 1</p> <p>N. 3) per gli atti di cessione di quote sociali:</p> <p style="text-align: center;">euro 15</p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed all' iscrizione nel Registro delle Imprese, non rientranti in quelli di cui al n. 1) di questo stesso art. 1-bis.1.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. - CESSIONE DI QUOTE DI COOPERATIVA - PATTO DI FAMIGLIA CON CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L., DI COOPERATIVE (ANCHE EUROPEE) E DI SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE 	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³ • copia per la registrazione <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.); • copia per il Registro delle Imprese • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese <p>Poiché questo bollo forfetario NON comprende la formalità nel Reg.Imprese e NON comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere</p>

	<p>re l'aggiuntivo importo di Euro 65 previsto per società di capitali e società cooperative⁴</p>
<p>Art. 1 COMMA 1- bis . 1</p> <p>N. 4) per tutti gli altri atti:</p> <p>euro 45</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACCERTAMENTO DELL'AVVERAMENTO DI CONDIZIONE - ACCOLLO - AFFITTO DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA SENZA IMMOBILI - AFFITTO DI AZIENDA (O RAMO D'AZIENDA) COMPRESIVA DI IMMOBILI MA DI DURATA INFRANOVENNALE - AFFITTO INFRANOVENNALE - AGENZIA (CONTRATTO DI) - ANTICRESI - APPALTO - ASSEMBLEA DI CONDOMINIO - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE - ASSOCIAZIONE DI SCOPO - ATTO DICHIARATIVO (O MODIFICATIVO) DI IMPRESA FAMILIARE (SE SOTTOPOSTO A REGISTRAZIONE) - ATTO D'OBBLIGO NON TRASCRITTO - ATTO DI NOTORIETA' (SE SOTTOPOSTO A REGISTRAZIONE) - BREVETTO (TRASFERIMENTO DI BREVETTO) - CESSIONE DI BENI AI CREDITORI - CESSIONE DI AZIENDA <i>SENZA IMMOBILI</i> - CESSIONE DI CREDITO - COMMISSIONE - COMODATO - COMPENSAZIONE - COMPRAVENDITA MOBILIARE - CONTRATTI AGRARI - CONTRATTO ESTIMATORIO - CONTRATTO PRELIMINARE (NON RELATIVO A CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI) - CONVENZIONE MATRIMONIALE (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale senza immobili) - DATIO IN SOLUTUM CON CESSIONE DI BENE MOBILE - DELEGAZIONE - DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DEPOSITO DI DOCUMENTO - DIVISIONE MOBILIARE - DONAZIONE DI DENARO, TITOLI O BENI MOBILI - ESPROMISSIONE - FIDEIUSSIONE 	<p>Note:</p> <p>Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • originale; • suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine³; • copia per la registrazione <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.); • copie per usi diversi da quelli sopra indicati; • copia per il Registro delle Imprese • domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese • bollo per schede RGT <p>Poiché questo bollo forfetario NON comprende la formalità nel Reg.Imprese e NON comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere l'aggiuntivo importo di</p> <p>Euro 17,50 in caso di atto compiuto da imprenditore individuale</p> <p>Euro 59 in caso di atto compiuto da società di persone</p> <p>Euro 65 in caso di atto compiuto da società di capitali e società cooperative⁴</p> <p>L'imposta di bollo non è dovuta in presenza di norme di esenzione o di trattamenti sostitutivi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esenzione per inventario di tutela - imposta sostitutiva (DPR 601/73) per finanziamenti

<ul style="list-style-type: none"> - INDIVIDUAZIONE DI COSE GENERICHE - LOCAZIONE - MANDATO - MANDATO DI CREDITO - MARCHIO (TRASFERIMENTO O CONCESSIONE DI MARCHIO) - MUTUO CHIROGRAFARIO (AL DI FUORI DEL REGIME EX DPR N. 601/73) - NOVAZIONE DI OBBLIGAZIONE - PAGAMENTO CON SURROGAZIONE IN GARANZIE DIVERSE DALL'IPOTECA - PEGNO - PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO (SENZA LEGATI IMMOBILIARI)⁶ - REMISSIONE DI DEBITO - QUIETANZA - RENDITA PERPETUA CON CESSIONE DI CAPITALE - RENDITA VITALIZIA CON CESSIONE DI CAPITALE - REVOCA DI RINUNZIA AD EREDITA' SENZA INDICAZIONI DI IMMOBILI - RIFIUTO DI LEGATO (da non annotare nei Registri Immobiliari) - RINUNZIA AD EREDITA' - RIPORTO - REVOCA DI PROCURA - REVOCA DI PROCURA INSTITORIA O DI ALTRE PROCURE COMMERCIALI - SOMMINISTRAZIONE - SPEDIZIONE - TRANSAZIONE - TRASPORTO - TRUST (ATTO ISTITUTIVO DI) - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - VERBALI DI INVENTARIO 	
---	--

Art. 3 COMMA 2-ter

Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis . 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

<p>ART. 3 COMMA 2-TER N.1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:</p>	
--	--

euro 108	
ART. 3 COMMA 2-TER N.2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri im- mobiliari: euro 15 <ul style="list-style-type: none"> • VOLTURA PER MODIFICAZIONI DI PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE A VOLTURAZIONE – ART. 1 COMMA 276 L.244/07 	

APPENDICE

DECRETO 22 febbraio 2007

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

(G.U. del 2 marzo 2007, n. 51)

Art. 1.

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1- *bis* , è sostituito dal seguente:

«1- *bis* . Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00»;

b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1- *bis* dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1- *bis* , sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:

«1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1- *ter* vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

c) nell'art. 1, dopo il comma 1- *bis* , è aggiunto il seguente:

«1- bis . 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1- bis , incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

d) all'art. 3, comma 2- bis , dopo le parole «art. 1, comma 1- bis », sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2- ter del presente articolo»;

e) all'art. 3, dopo il comma 2- bis , è aggiunto il seguente:

«2- ter . Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis . 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00»;

f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2- ter dell'art. 3 è inserito il seguente punto:

«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.»;

g) nella colonna delle note relativamente al comma 2- ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto:

«1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1- bis .».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciate dagli stessi: per ogni foglio	€ 14,62	(1)
	Modo di pagamento	Note (Art. 1, comma 1)	
1.	Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.	

unitamente ad essi.			
Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1	1-bis. (2) Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00; 2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 300,00 3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: € 155,00 4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 225,00 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del		

libro fondiario (regio decreto 28	
marzo 1929, n. 499):	€ 125,00
6) per gli atti concernenti	
unicamente immobili ubicati nei	
territori ove vige il sistema del	
libro fondiario (regio decreto	
28 marzo 1929, n. 499) che	
comportano anche formalità nel	
registro delle imprese:	€ 195,00

Modo di pagamento	Note (Art. 1, comma 1-bis)
	1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. (3)
	(1) (4) Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
	(2) (4) Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1	1-bis 1. (5) Altri atti rogati,		

	ricevuti o autenticati da notai		
	o da altri pubblici ufficiali		
	sottoposti a registrazione con		
	procedure telematiche e loro		
	copie conformi per uso registrazione:		
	1) per gli atti propri delle società		
	e degli enti diversi dalle società		
	non ricompresi nel comma 1-bis,		
	incluse la copia dell'atto e la		
	domanda per il registro delle		
	imprese:	€ 156,00	
	2) per le procure, deleghe e simili:	€ 30,00	
	3) per gli atti di cessione di quote		
	sociali:	€ 15,00	
	4) per tutti gli altri atti	€ 45,00	

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1	1-ter. (6) Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviare per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto		
	a) se presentate da ditte individuali,	€ 17,50 (7) (8)	
	b) se presentate da società di persone,	€ 59,00 (7)	
	c) se presentate da società di capitali,	€ 65,00 (7)	

Modo di pagamento	Note (Art. 1, comma 1-ter)
2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del	1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della

Ministro dell'economia e delle	trasmissione per via telematica o
finanze emanato ai sensi	della consegna del supporto
dell'articolo 3, comma 13	informatico <u>(9)</u>
della legge 28 dicembre 2001,	
n. 448 <u>(10)</u>	

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Note:

(1) Importo così elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, con effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, a decorrere dal **1° giugno 2005**.

In precedenza le parole "euro 11" erano state sostituite alle precedenti "lire 20.000" dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, in vigore dal 1° agosto 2004.

Originariamente l'imposta era stata elevata a lire 20.000 - a decorrere dal 1° gennaio 1996 - dall'art. 2 comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Analoga disposizione era contenuta nel D.L. 23 ottobre 1996, n. 547, e nei DD.LL. precedenti, non convertiti, sui cui effetti vedasi l'art. 2, comma 164, L. n. 662/1996.

Precedente importo: € 15.000.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 22 febbraio 2007, in vigore dal 17 marzo 2007.

Precedente formulazione:

"1-bis. (a) Atti rogati, ricevuti o		
autenticati da notai o da altri		
pubblici ufficiali, relativi a		
diritti sugli immobili,		
sottoposti a registrazione con		
procedure telematiche, loro		
copie conformi per uso		
registrazione ed esecuzione di		
formalità ipotecarie, comprese		
le note di trascrizione ed		
iscrizione, le domande di		
annotazione e di voltura da		
essi dipendenti e l'iscrizione		
nel registro di cui all'articolo		
2678 del codice civile nonché le		
conseguenti istanze per		
l'iscrizione dei diritti nel		
libro fondiario e relativi	€ 230,00	

	decreti (b)	(c)	
--	-------------	-------	-----	--

(a) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, in vigore dal 22 febbraio 2000.

(b) Le parole da "nonché le conseguenti istanze" fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 9, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, in vigore dal 14 novembre 2000.

(c) L'importo "€ 230,00" è stato così sostituito al precedente "euro 176", con effetto dal **1° febbraio 2005**, dall'allegato 2-quater, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, inserito dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

In precedenza le parole "euro 176" erano state sostituite alle precedenti "lire 320.000" dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2), punto 2.1), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, in vigore dal 1° agosto 2004.

(3) Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, in vigore dal 22 febbraio 2000.

(4) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 febbraio 2007, in vigore dal 17 marzo 2007.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 22 febbraio 2007, in vigore dal 17 marzo 2007.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 maggio 2002, n. 127, in vigore dal 17 luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 9 ("Comunicazione unica per la nascita dell'impresa"), comma 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui al presente comma è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data del 3 aprile 2007.

(7) Gli importi "€ 42,00", "€ 59,00" ed "€ 65,00" sono stati così sostituiti ai precedenti "euro 32", "euro 45" ed "euro 50", con effetto dal **1° febbraio 2005**, dall'allegato 2-quater, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, inserito dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

In precedenza le parole "a) se presentate da ditte individuali, euro

32; b) se presentate da società di persone, euro 45; c) se presentate da società di capitali, euro 50" erano state sostituite alle precedenti "euro 41,32" dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2), punto 2.2), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, in vigore dal 1° agosto 2004.

(8) Le parole "euro 17,50" sono state così sostituite alle precedenti "euro 42,00" dall'art. 1, comma 205, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

(9) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 17 maggio 2002, n. 127, in vigore dal 17 luglio 2002.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
3	2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: 2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari:	€ 108,00	€ 15,00
Modo di pagamento		Note (Art. 3, comma 2-ter)	
1. Mediante versamento da eseguire		1. L'imposta non si applica se in	

con le stesse modalità previste	sede di registrazione dell'atto è	
per il pagamento degli altri	stata corrisposta l'imposta di	
tributi dovuti per l'esecuzione	cui all'art. 1, comma 1-bis.	
delle formalità per via		
telematica.		

¹ L'imposta è unica per tutto il documento, anche se contenente più negozi.

Qualora il documento contenga più negozi singolarmente assoggettati ad imposta di bollo in misure diverse, l'imposta più onerosa assorbe quella meno onerosa (ad es., il documento portante una vendita immobiliare ed un'altra vendita mobiliare, sconta l'imposta di euro 230)

² ATTO DI RICOGNIZIONE O ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI (PROPRIETA' E DIRITTI DI GODIMENTO) che accerti e "confermi" posizioni di diritto reale, rimuovendo situazioni di incertezza riguardo alla titolarità e al contenuto. In assenza di tale elemento qualificante (ad es. in caso di mero atto di individuazione catastale) l'imposta è di euro 155,00 ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis n.3)

³ riguardo agli allegati soggetti a bollo in caso d'uso, a seguito della Ris. Agenzia delle Entrate n. 194/E del 16 maggio 2008, può ritenersi che il bollo forfetario comprenda anche il bollo in parola, che sarebbe dovuto su detti allegati e che dovrebbe corrispondersi al momento della registrazione. La soluzione viene incontro alla difficoltà di corrispondere il bollo al momento della registrazione (come è previsto per il caso d'uso) che si scontrerebbe con le modalità telematiche (le quali consentono soltanto la corresponsione di un importo forfetario, senza poter operare pagamenti differenziati per originale e per allegati).

⁴ Per le società cooperative - nonostante l'assenza del dato normativo nella tariffa - l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 65 viene ritenuta pacifica nella prassi operativa (cfr. la Nota informativa CCIAA Lombardia n.5/2007 in riferim. a provv. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia prot. 7550 del 2 febbraio 2007);

⁵ L'imposta è unica per tutto il documento, anche se contenente più negozi.

Qualora il documento contenga più negozi singolarmente assoggettati ad imposta di bollo in misure diverse, l'imposta più onerosa assorbe quella meno onerosa (ad es., il documento portante una modificazione societaria e una procura institoria, sconta imposta di euro 156)

⁶ La voce *Pubblicazione di testamento* riguarda la pubblicazione di testamento olografo e di testamento segreto (artt.620 e 621 c.c.) e il passaggio del testamento pubblico al fascicolo degli atti tra vivi .